



Le raccomandazioni dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

PREMESSA

Il percorso di approfondimento che ha portato alla redazione del presente documento ha reso possibile uno sguardo particolarmente ampio sulla tematica esaminata; oltre alla partecipazione di eterogenee professionalità che hanno dato il proprio apporto in sede di audizione o tramite contributi scritti (giudici, procuratori, avvocati, assistenti sociali, professori, mediatori) il lavoro ha visto il coinvolgimento di tutti i tribunali per i minorenni e le procure minorili, nonché del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.

L'ampia partecipazione e le numerose informazioni raccolte hanno messo in luce la presenza sul territorio nazionale di situazioni fortemente diversificate e la conseguente mancanza di prassi omogenee in merito alla concreta declinazione degli istituti di giustizia riparativa – in particolare della mediazione penale, il programma tuttora più diffuso – nel delicato rapporto con il procedimento minorile. Ne emerge la necessità di facilitare la risoluzione di alcuni aspetti critici e di valorizzare le esperienze positive, coniugando la salvaguardia delle specificità territoriali con l'esigenza di tutela dei diritti di tutti, e specialmente delle persone di minore età coinvolte.

Le raccomandazioni dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza traggono origine da tale confronto e dalle riflessioni scaturite. L'ampiezza della tematica affrontata, assieme alla difficoltà di ricostruire una cornice normativa, impongono di sollecitare e guidare l'attenzione dei numerosi attori istituzionali su molteplici fronti. Da ciò l'esigenza di suddividere le raccomandazioni, oltre che per destinatari, secondo le seguenti aree tematiche: disponibilità e accesso, alla mediazione e in generale alla giustizia riparativa; disciplina normativa della materia; innesto della giustizia riparativa nel procedimento penale a normativa invariata; costruzione di reti inter-istituzionali e territoriali; informazione, formazione e sensibilizzazione.



1. DISPONIBILITÀ E ACCESSO

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza raccomanda

all'Autorità giudiziaria, al Ministero della giustizia, alle regioni, ai comuni:

1. di promuovere e costruire opportune sinergie per rendere disponibili almeno in **ogni distretto** di corte d'appello servizi di mediazione penale e in generale di giustizia riparativa;
2. di assicurare che i servizi di mediazione penale e in generale di giustizia riparativa siano garantiti per l'**intero distretto** di corte d'appello, anche se incardinati presso un'amministrazione locale, tenendo conto delle specificità territoriali e della facilità di accesso per gli interessati;
3. di vigilare sulla conformità dei servizi di mediazione penale e in generale di giustizia riparativa alle **definizioni, ai principi e alle indicazioni** contenute nelle fonti internazionali e sovranazionali in materia, con particolare riferimento alla Direttiva 2012/29/UE, alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2018)8, e alla Risoluzione dell'ECOSOC (ONU), Res. 2002/12;
4. di affidare il servizio a **mediatori e facilitatori** adeguatamente formati, dotati della specifica attitudine, preparazione ed esperienza necessarie per lavorare con persone di minore età, e provenienti da professionalità ed esperienze lavorative differenziate;
5. di assicurare **autonomia** dal sistema processuale ed '**equiprossimità**' alle parti dei servizi di mediazione penale e in generale di giustizia riparativa, curando che sia garantita la distinzione dei ruoli tra operatori della giustizia e mediatori o facilitatori, nonché fornendo spazi dedicati diversi dai luoghi della giustizia ordinaria, facilmente raggiungibili, eventualmente anche attraverso modalità itineranti;
6. di garantire l'accessibilità del servizio di mediazione penale e in generale di giustizia riparativa tanto all'**autore** di un fatto di rilevanza penale, quanto alla **persona offesa**.



al Ministero della giustizia, alle regioni, ai comuni:

1. di assicurare la **gratuità** dei servizi di mediazione e in generale di giustizia riparativa, pubblici o privati in regime di convenzione, attraverso lo stanziamento di finanziamenti stabili, non legati a singole progettualità;
2. di assicurare la **continuità** dei servizi di mediazione e in generale di giustizia riparativa, pubblici o privati in regime di convenzione, anche con riguardo alle procedure e alle metodiche adottate.

2. DISCIPLINA

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza raccomanda

ai titolari del potere di iniziativa legislativa:

1. di esercitare i poteri di competenza affinché sia introdotta una **disciplina** avente ad oggetto l'innesto nel procedimento penale minorile della mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa, attraverso una normativa conforme alle indicazioni contenute nelle fonti sovranazionali, incluse quelle di *soft law*, prestando particolare attenzione alla salvaguardia delle garanzie processuali e ai principi fondamentali della giustizia riparativa.

In particolare per quanto riguarda le garanzie processuali costituzionali

1. di garantire l'**uguaglianza** nell'accesso alla mediazione penale e in generale alla giustizia riparativa.

A tal fine occorre prevedere l'obbligo in capo all'autorità giudiziaria di informare tempestivamente la persona sottoposta al procedimento e la persona offesa circa la possibilità di accedere ad un servizio di mediazione penale e in generale di giustizia riparativa in qualsiasi stato e grado del procedimento;



2. di salvaguardare la **presunzione di non colpevolezza** intesa come '**regola di trattamento**'.

A tal fine è necessario assicurare, da un lato, che il percorso di mediazione penale o comunque di giustizia riparativa non abbia carattere afflittivo, attraverso il rigoroso rispetto dei suoi principi fondamentali (dimensione dialogica, partecipativa e volontaria); dall'altro, che l'eventuale fuoriuscita dal circuito processuale avvenga attraverso formule che incidano sul procedimento e non sul merito degli addebiti;

3. di salvaguardare la **presunzione di non colpevolezza** intesa come '**regola di giudizio**'.

A tal riguardo occorre prevedere: l'inutilizzabilità assoluta delle informazioni raccolte in ambito stragiudiziale; il segreto in capo ai mediatori e ai facilitatori sui contenuti degli incontri; l'impossibilità di far assumere alla persona offesa l'ufficio di testimone circa i contenuti degli incontri. Occorre privilegiare ove possibile l'innesto della mediazione penale o altro percorso di giustizia riparativa in un momento anteriore all'emissione del decreto che dispone il giudizio, senza che questo pregiudichi la possibilità di avviare il percorso successivamente, anche in caso di reati gravi. È opportuno prevedere che l'autorità giudiziaria acquisisca il consenso ad accedere al momento informativo presso il servizio di mediazione penale o giustizia riparativa, ma non il consenso ad intraprendere il percorso, il quale viene acquisito dai mediatori e dai facilitatori. Infine occorre prevedere che la decisione e in generale il comportamento tenuto rispetto alla proposta non possa influenzare il procedimento penale;

4. di garantire il **diritto al silenzio**.

A tal fine occorre prevedere che l'ammissione dei fatti oggetto dell'imputazione non possa costituire condizione processuale per l'accesso alla mediazione penale o ad altro percorso di giustizia riparativa e che il consenso ad adire tali percorsi non possa essere interpretato come atto confessorio;

5. di garantire il **diritto alla difesa**.

A tal riguardo è opportuno prevedere il diritto di ciascuna parte di consultare il difensore prima e durante il percorso di mediazione penale o in generale di giustizia riparativa, nonché la partecipazione del difensore, col consenso dell'assistito, alla fase informativa e alla fase all'assunzione degli impegni riparativi in conclusione del percorso, specialmente in sede di accordi transattivi;



6. di garantire il **diritto alla tutela giurisdizionale**.

Occorre garantire che l'incidenza sul procedimento penale sia oggetto di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria secondo criteri stabiliti dalla legge, avuto riguardo al significato del percorso svolto e alla riparazione, anche simbolica, dell'offesa.

In particolare per quanto riguarda i principi fondamentali della giustizia riparativa

1. di fornire una **definizione normativa** di mediazione penale e in generale di giustizia riparativa corrispondente alle acquisizioni consolidate a livello internazionale e sovranazionale;
2. di prevedere un'adeguata e tempestiva **informazione** alla persona offesa e alla persona sottoposta al procedimento circa la possibilità di attivazione di percorsi di mediazione penale e in generale di giustizia riparativa fin dal primo contatto con un'autorità competente, quale l'autorità giudiziaria o i servizi di assistenza alle vittime di cui agli artt. 8 e 9 della Direttiva 29/2012/UE;
3. di assicurare la **natura relazionale** della mediazione penale e degli altri percorsi di giustizia riparativa, che si sostanziano nell'incontro, quando possibile, delle persone coinvolte in un fatto avente rilevanza penale, da non confondersi dunque con le attività riparatorie o risarcitorie;
4. di assicurare la **dimensione partecipativa** della mediazione penale e degli altri percorsi di giustizia riparativa, i cui protagonisti attivi sono le parti coinvolte e non i mediatori o i facilitatori, né gli operatori del sistema della giustizia;
5. di assicurare la **volontarietà nell'accesso** alla mediazione penale e ad altri percorsi di giustizia riparativa, prevedendo la necessità di un consenso libero, informato e revocabile in ogni momento senza conseguenze negative sul procedimento penale eventualmente pendente, nonché prevedendo il diritto della persona sottoposta al procedimento e della persona offesa, maggiorenne o minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, nonché di eventuali altri partecipanti, di ricevere informazioni complete e obiettive in merito al percorso, al suo potenziale esito e alle modalità dell'esecuzione di un eventuale accordo riparativo;



6. di assicurare la **volontarietà nello svolgimento** della mediazione penale e di altri percorsi di giustizia riparativa, anche con riferimento all'**assunzione di eventuali impegni** da essi scaturenti, e il divieto che questi ultimi costituiscano prescrizioni impartite dal giudice o da altre autorità;
7. di assicurare alla mediazione penale e agli altri percorsi di giustizia riparativa carattere **gratuito** e natura **pubblicistica**, anche ove resi da soggetti del terzo settore o da privati in regime di convenzione;
8. di assicurare la **confidenzialità** delle dichiarazioni delle parti rese nel corso della mediazione penale o altro percorso di giustizia riparativa;
9. di garantire alla **persona offesa** uno spazio di ascolto e di parola anche a prescindere dalla possibilità di incontrare la persona sottoposta al procedimento, nel rispetto delle indicazioni e delle garanzie contenute nella Direttiva 2012/29/UE;
10. di assicurare l'**autonomia** dal sistema processuale e l'**'equiprossimità'** alle parti dei servizi di mediazione penale e in generale di giustizia riparativa;
11. di prevedere che il **risultato** del percorso di mediazione e in generale di giustizia riparativa possa avere una ricaduta positiva sul procedimento penale in termini di conclusione anticipata del medesimo, di accesso privilegiato a misure non detentive, di mitigazione della risposta sanzionatoria, e di prevedere di contro che il percorso che non ha avuto luogo per mancato consenso di una o tutte le parti o per impossibilità ad addivenire a un risultato non abbia effetti nel procedimento penale;
12. di prevedere che l'eventuale **riparazione** debba essere volontaria per le parti, liberamente assunta dalla persona cui il fatto è attribuito e liberamente accettata dalla persona offesa, e che essa possa consistere anche in un gesto di natura simbolica; di prevedere inoltre che l'eventuale riparazione non debba consistere in prestazioni sproporzionate, eccessivamente gravose o di carattere degradante per il soggetto che ne assume volontariamente l'impegno;
13. di individuare opportune soluzioni per coniugare i **tempi** del procedimento con i tempi della mediazione penale o di altro percorso di giustizia riparativa, ad esempio prevedendo la sospensione per un periodo congruo delle indagini preliminari o del processo, impregiudicato il diritto alla ragionevole durata del procedimento penale.



3. INNESTO A NORMATIVA INVARIATA

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza raccomanda

all'Autorità giudiziaria:

1. di **distinguere** eventuali percorsi miranti a condotte riparatorie e che prescindono dalla natura relazionale e dal coinvolgimento di persone terze in qualità di mediatori o facilitatori, dalla giustizia riparativa, così come definita dalle fonti internazionali e sovranazionali;
2. di favorire l'**accesso** alla mediazione penale e ad altri percorsi di giustizia riparativa sia per la persona sottoposta al procedimento sia per la persona offesa, inviando i casi ai relativi uffici e centri, anche su proposta dell'ufficio di servizio sociale minore, dei difensori e delle stesse persone coinvolte;
3. di favorire la possibilità di un accesso **tempestivo** alla mediazione penale e ad altri percorsi di giustizia riparativa in qualsiasi stato e grado del procedimento, in particolare ricorrendo all'art. 9 d.P.R. 448/1988 già durante la fase delle indagini preliminari, senza che questo pregiudichi la possibilità di avviare il percorso successivamente, anche in caso di fatti gravi;
4. di favorire l'accesso alla mediazione penale e ad altri percorsi di giustizia riparativa in **fase processuale**, utilizzando non solo il riferimento contenuto nell'art. 28 d.P.R. 448/1988 relativo alla sospensione del processo con messa alla prova, ma anche a prescindere da questa, attraverso il ricorso anche in udienza preliminare o durante il dibattimento all'art. 9 d.P.R. 448/1988;
5. di favorire l'accesso alla mediazione penale e ad altri percorsi di giustizia riparativa, sussistendone le condizioni, anche in relazione a reati di particolare **gravità** e per i quali si proceda d'ufficio;
6. di favorire, con le opportune cautele anche in ragione dell'età e della particolare vulnerabilità degli interessati, l'accesso alla mediazione e ad altri percorsi di giustizia riparativa anche per minorenni **non imputabili** in quanto minori di 14 anni o per c.d. immaturità;



7. di concordare con gli uffici e i centri di mediazione penale e giustizia riparativa una **procedura** condivisa per l'invio dei casi e per la ricezione degli esiti;
8. di trasmettere tempestivamente agli uffici e ai centri di mediazione penale e giustizia riparativa, con modalità rispettose della riservatezza degli interessati, i dati anagrafici e i **recapiti** della persona sottoposta al procedimento e della persona offesa, anche avvalendosi delle informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 90-*bis*, co. 1, lett. *n*) c.p.p.;
9. di porre particolare attenzione ai profili riguardanti la **riservatezza** dei **dati personali** e la protezione della vita privata delle persone coinvolte, con specifico riguardo alle persone di minore età, da contemperarsi con l'esigenza dei centri e degli uffici di mediazione penale e giustizia riparativa di contattarle celermente e con le modalità più opportune;
10. di fornire, anche attraverso operatori di polizia giudiziaria adeguatamente formati, nonché per il tramite dei difensori e dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, alla **persona sottoposta al procedimento** e agli esercenti la responsabilità genitoriale un'**informazione** tempestiva, adeguata e completa, circa la possibilità di accedere alla mediazione penale e ad altri percorsi di giustizia riparativa;
11. di fornire, anche attraverso operatori di polizia giudiziaria adeguatamente formati e come previsto dall'art. 90-*bis*, co. 1, lett. *n*) c.p.p., alla **persona offesa** e agli esercenti la responsabilità genitoriale una **informazione** tempestiva, adeguata e completa circa la possibilità di accedere alla mediazione e ad altri percorsi di giustizia riparativa, e in particolare di contattare o di essere contattata da un apposito centro o ufficio;
12. di inviare ai centri o agli uffici di mediazione penale e giustizia riparativa casi per i quali sussista una sufficiente chiarezza sui fatti, **senza** tuttavia richiedere un'**assunzione di responsabilità** o comunque dichiarazioni confessorie da parte della persona sottoposta al procedimento;
13. di incaricare i centri e gli uffici di mediazione penale e giustizia riparativa ad acquisire il **consenso** delle persone coinvolte ad intraprendere il percorso mediazione penale o comunque di giustizia riparativa, consenso che deve essere libero, informato e revocabile in qualsiasi momento;



14. di non dedurre dal **comportamento** adottato dalla persona sottoposta al procedimento rispetto alla proposta di avviare la mediazione penale o altro percorso di giustizia riparativa elementi atti a influire negativamente sul procedimento;
15. di non escludere la possibilità che, a fronte di un primo diniego di una delle parti, possa esservi il consenso in una fase successiva e dunque la possibilità di un **nuovo invio** o la prosecuzione del percorso di giustizia riparativa in **forme diverse** dalla mediazione diretta;
16. di **non considerare l'adesione** della persona sottoposta al procedimento al percorso di mediazione penale e in generale di giustizia riparativa alla stregua di **un'ammissione** dei fatti oggetto di imputazione, potendo i fatti su cui si incentra il percorso di giustizia riparativa non integrare o non coincidere con gli elementi costitutivi dell'addebito penale;
17. di salvaguardare la **volontarietà** della mediazione o di altri percorsi di giustizia riparativa, i quali non possono essere oggetto di prescrizione.
18. di valutare l'opportunità di estromettere il percorso di giustizia riparativa dal progetto di **messa alla prova** o di altra misura, esplicitandone la differente portata e permettendo che tale percorso si concluda ove necessario anche successivamente al termine della prova o della misura; in ogni caso di non far discendere conseguenze negative sull'esito della messa alla prova o di altra misura qualora il percorso non sia portato a termine, potendo al contrario farlo incidere sull'esito positivo della misura nell'ipotesi inversa;
19. di salvaguardare la **volontarietà** nello svolgimento dei percorsi di mediazione penale e in generale di giustizia riparativa anche con riferimento all'**assunzione di eventuali impegni** da essi scaturenti, che non possono costituire oggetto di prescrizione;
20. di salvaguardare la **riservatezza** dei contenuti della mediazione penale o di altri percorsi di giustizia riparativa, evitando nel corso del procedimento – e in particolare durante l'interrogatorio, l'assunzione di informazioni, l'esame testimoniale, l'esame dell'imputato, i colloqui di verifica intermedia di messa alla prova, ecc. – di sentire le persone coinvolte in ordine ad essi;



21. di individuare opportune soluzioni per coniugare i **tempi** del procedimento con i tempi della mediazione e di altri percorsi di giustizia riparativa, anche secondo le indicazioni contenute nella Risoluzione del CSM sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i tribunali per i minorenni (delibera 18 giugno 2018) che individua i percorsi di giustizia riparativa come caso tipico di 'inerzia apparente', inibendo l'applicabilità della disciplina sull'avvocazione;
22. di considerare prioritariamente, all'esito della mediazione o altro percorso di giustizia riparativa, la possibilità di adottare misure di proscioglimento, ivi inclusi gli istituti che consentono la **conclusione anticipata** del procedimento, quali quelli previsti dagli artt. 27 d.P.R. 448/1988 (irrelevanza del fatto), 169 c.p. (perdono giudiziale) e 98 c.p. (non imputabilità per c.d. immaturità);
23. di considerare, all'esito della mediazione o altro percorso di giustizia riparativa e nell'assenza dei presupposti per la conclusione anticipata del procedimento, la possibilità di tener conto del percorso ai fini di un **trattamento sanzionatorio di favore** e dell'adozione di misure di favore, anche successive all'eventuale condanna;
24. di non far discendere alcuna conseguenza negativa sul percorso giudiziario dall'eventuale **mancato svolgimento** del percorso di giustizia riparativa, dal suo fallimento o dalla sua interruzione.

al Consiglio superiore della magistratura:

1. di prevedere tra le cause di incompatibilità in capo ai giudici onorari lo svolgimento – all'interno del distretto di corte d'appello presso cui operano – del ruolo di mediatori o facilitatori in percorsi di giustizia riparativa.

al Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità:

1. di favorire l'accesso della **persona sottoposta al procedimento** alla mediazione o ad altri percorsi di giustizia riparativa, in particolare fornendo **informazioni** sui relativi contenuti e possibili significati e preparando il terreno per un eventuale accesso al relativo servizio, nel rispetto della volontarietà di tali percorsi;



2. di favorire l'accesso alla mediazione o ad altri percorsi di giustizia riparativa della **persona offesa minorenn**e in carico all'ufficio di servizio sociale minorile ai sensi dell'art. 11, comma 3, l. 66/1996, in particolare fornendo **informazioni** sui relativi contenuti e possibili significati e preparando il terreno per un eventuale accesso al relativo servizio, nel rispetto della volontarietà di tali percorsi;
3. di fornire **informazioni** sui contenuti e possibili significati della mediazione o altro percorso di giustizia riparativa agli **esercenti la responsabilità genitoriale** e ai **difensori**;
4. di favorire l'**autonomia** dal procedimento penale e l'**equiprossimità** alle parti dei percorsi di mediazione e in generale di giustizia riparativa, mirando a non far svolgere, all'interno del medesimo distretto di corte d'appello, il ruolo di mediatore e facilitatore a operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia; ove ciò non fosse nell'immediato possibile, evitando che gli operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia svolgano il ruolo di mediatori o facilitatori nel singolo centro o ufficio di mediazione e giustizia riparativa in modo esclusivo o preponderante e dunque favorendo, quanto alle esperienze e professionalità di provenienza, una composizione mista di tali centri e uffici; in ogni caso assicurando la separazione formale tra i due ambiti e stabilendo un'incompatibilità a svolgere il ruolo di mediatore o facilitatore nei confronti di minorenni presi in carico dal medesimo operatore e, viceversa, un'incompatibilità a svolgere attività processuali per minorenni rispetto ai quali l'operatore ha svolto o svolgerà il ruolo di mediatore o facilitatore;

agli uffici e ai centri di mediazione penale e di giustizia riparativa:

1. di garantire il rispetto dei **principi fondamentali** della mediazione penale e in generale della giustizia riparativa: volontarietà, confidenzialità, indipendenza, equiprossimità, gratuità, competenza, nonché gli altri previsti dalle fonti internazionali e sovranazionali;
2. di garantire che lo '**spazio**' della mediazione o comunque della giustizia riparativa sia espressivo dell'autonomia dal procedimento penale e dell'equiprossimità dei mediatori e facilitatori alle persone coinvolte, anche tramite la modalità itinerante;



3. di fornire alle persone coinvolte opportuna informazione circa il fatto che, in caso di conclusione della mediazione penale o altro percorso di giustizia riparativa, non è possibile determinarne l'**incidenza** sul procedimento penale, spettando tale valutazione alla sola autorità giudiziaria, e di contro che in caso di indisponibilità, interruzione o fallimento non vi sarà alcuna conseguenza negativa sul procedimento;
4. di coinvolgere nella prima fase gli **esercenti la responsabilità genitoriale** ai fini di una più approfondita comprensione e informazione sul significato della mediazione o di altro percorso di giustizia riparativa, ferma la necessità del consenso personale dei minorenni coinvolti in relazione alla loro età e capacità di discernimento;
5. di porre attenzione agli **equilibri** di potere tra le parti, anche in relazione all'età, alla capacità di discernimento e in generale alle condizioni di vita delle persone coinvolte;
6. di riservare uno spazio di ascolto e di parola alla **persona offesa** anche a prescindere dalla possibilità di un incontro diretto con l'autore dei fatti di rilevanza penale, nel rispetto delle indicazioni e delle garanzie contenute nella Direttiva 2012/29/UE;
7. di tutelare la persona offesa dalla **vittimizzazione** secondaria, dalla vittimizzazione ripetuta e dalle ritorsioni, secondo le indicazioni e le garanzie contenute nella Direttiva 2012/29/UE;
8. di non condizionare l'accesso al percorso di giustizia riparativa ad un'assunzione di responsabilità o a dichiarazioni confessorie relativamente ai fatti oggetto di imputazione, essendo sufficiente, ai fini dell'avvio del percorso, la **non contestazione** delle circostanze principali;
9. di verificare, in caso di mancato consenso alla mediazione penale diretta, la possibilità di avviare, con il consenso degli interessati, **forme** di giustizia riparativa **diverse** dalla mediazione;
10. di porre particolare attenzione ai profili inerenti alla riservatezza dei **dati personali** e alla protezione della **vita privata**, predisponendo strumenti e procedure in linea con i principi fissati dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla Direttiva 2012/29/UE;
11. di comunicare all'autorità giudiziaria, al termine della mediazione penale o di altro percorso di giustizia riparativa, i suoi **risultati** nel rispetto dei principi di riservatezza e confidenzialità, salvo richiesta concorde delle parti di trasmettere informazioni più dettagliate.



ai difensori:

1. di informare e **sensibilizzare** i propri assistiti circa la possibilità di accedere alla mediazione penale o ad altro percorso di giustizia riparativa, nonché circa il significato e le potenzialità di simili percorsi;
2. di facilitare la comprensione da parte degli **esercenti la responsabilità genitoriale** del significato della mediazione penale o di altro percorso di giustizia riparativa;
3. di presenziare, con il consenso dell'assistito, alla **fase informativa** circa il percorso di mediazione o comunque di giustizia riparativa e il suo rapporto con il procedimento penale, per favorire l'espressione di un consenso libero, informato e revocabile da parte degli interessati, nonché di presenziare, con l'assenso dell'assistito, alla fase degli impegni e degli accordi;
4. di fornire agli assistiti che ne facciano richiesta, anche durante lo svolgimento del percorso di mediazione penale o comunque di giustizia riparativa, **consulenza legale** in ordine all'adesione, allo svolgimento, agli esiti e alle implicazioni di tali percorsi;
5. di essere disponibili a venire consultati dai **mediatori** e dai **facilitatori** durante lo svolgimento del percorso di mediazione o comunque di giustizia riparativa, ove utile o necessario nell'interesse di tutte le persone coinvolte.

4. RETI PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza raccomanda

agli uffici e ai centri di mediazione penale e di giustizia riparativa:

1. di costituirsi in **rete** e di costruire le opportune collaborazioni per promuovere in modo unitario la diffusione della mediazione penale e in generale della giustizia riparativa in Italia, fornendo altresì alle istituzioni nazionali un interlocutore unico, necessario per il fondamentale processo di riconoscimento e integrazione di tali percorsi nel sistema giuridico italiano.



all'Autorità giudiziaria, al Ministero della giustizia, alle regioni, ai comuni, al Consiglio nazionale forense, ai consigli dell'ordine degli avvocati, agli uffici e ai centri di mediazione penale e di giustizia riparativa:

1. di creare **reti inter-istituzionali** per il supporto e il buon funzionamento dei servizi di mediazione penale e giustizia riparativa, attraverso l'individuazione di appositi referenti, la costituzione di tavoli tecnici o strumenti affini, attraverso incontri regolari di interlocuzione e confronto.

5. SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza raccomanda

al Consiglio superiore della magistratura, alla Scuola superiore della magistratura:

1. di programmare incontri di **formazione** per la magistratura ordinaria e onoraria sul tema della mediazione penale e degli altri percorsi di giustizia riparativa.

al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Direzione generale della formazione:

1. di programmare incontri di **formazione** per gli operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, per dotarli della necessaria competenza circa la prospettiva della mediazione penale e in generale della giustizia riparativa fornendo gli strumenti necessari a sensibilizzare e informare circa il significato di simili percorsi.



Al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, al Ministero dell'economia e delle finanze:

1. di programmare incontri di formazione per gli operatori di **polizia giudiziaria**, a partire dalle sezioni che si occupano di persone di minore età, allo scopo di fornire loro gli strumenti necessari ad informare adeguatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90-*bis* c.p.p. la persona offesa circa la possibilità di intraprendere un percorso di mediazione penale o in generale di giustizia riparativa.

Al Consiglio nazionale forense, ai consigli dell'ordine degli avvocati:

1. di programmare incontri di **formazione** per gli avvocati per fornire loro gli strumenti necessari per conoscere e informare circa il significato di un percorso di mediazione penale o in generale di giustizia riparativa e la possibile incidenza sul procedimento penale, nonché per supportare, ove richiesto, i propri assistiti e i loro familiari nella fase informativa propedeutica ad un consenso effettivo e nella fase degli accordi.

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

1. di **sensibilizzare** studenti e insegnanti, almeno a partire dalla scuola secondaria di I grado, sul tema della mediazione, anche penale, e in generale della giustizia riparativa;
2. di favorire l'inserimento nei corsi di studio universitari, nelle materie afferenti alle scienze giuridiche, psicologiche, pedagogiche e sociali e in generale alle materie umanistiche, **insegnamenti** relativi alla mediazione penale e in generale alla giustizia riparativa.